

FAQ N. 2

Domanda: Relativamente al possesso di attestato di qualificazione di manutentore del verde, secondo l'art. 12 della Legge 154/2016, l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidati a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, oggi RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali);
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (Manutentore del verde).

L'impresa iscritta al Registro Ufficiale Operatori Professionali ed autorizzata ad esercitare la cura e manutenzione del paesaggio dalla CCIAA, quindi impresa specializzata e qualificata nel settore verde storico, può partecipare alla presente indagine esibendo il certificato dell'iscrizione al RUOP?

Risposta:

L'iscrizione al RUOP non qualifica l'operatore come "manutentore del verde".

La Legge n. 154/2016 all'art. 12 stabilisce che per svolgere "Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi" il manutentore del verde debba acquisire gli "standard professionali e formativi" concordati in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 22 febbraio 2018.

La Giunta Regionale della Campania, il 22 gennaio 2019, ha recepito l'accordo Stato Regioni precisando che gli "Standard Professionali e Formativi di dettaglio" si acquisiscono frequentando un corso di formazione di n. 180 ore e superando un esame finale.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

- g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- h) **con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:**
 - a. il titolare
 - b. il socio con partecipazione di puro lavoro
 - c. il coadiuvante
 - d. il dipendente
 - e. il collaboratore familiare dell'impresa

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell'Accordo. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

- i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo. Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.